

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale con diffusione di emissioni sonore all'esterno nel periodo estivo.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 8 DEL 03/07/2018

CITTA' DI CATANZARO

Oggetto: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE ALL'ESTERNO NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione - specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne - degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerosissimi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

Rilevato che negli ultimi tempi si sono verificati – in particolare nel Quartiere Lido - alcuni episodi di violenza, esaltati dalla euforia collettiva e realizzati anche con l'indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri ed oggetti in vetro, poi abbandonati lungo le pubbliche vie;

Vista la nota del Questore di Catanzaro prot. n. 6089 del 08/03/2018, acquisita al protocollo in pari data al n. 24166, nella quale si chiede, in relazione ad alcuni recenti episodi di assembramento che sono sfociati in risse nella zona maggiormente frequentata del Quartiere Lido di via del Mare in cui sono ubicati numerosi locali pubblici, l'adozione di Ordinanza Sindacale di divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro da parte degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, compresi i distributori automatici di bevande e di anticipazione dell'orario di interruzione della vendita di bevande alcoliche;

Considerato che, è stata più volte richiamata l'attenzione da parte del Prefetto e del Questore, anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolazione della c.d. "movida" attraverso il divieto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, di riduzione degli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcooliche e di divieto espresso di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinano assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Vista la propria ordinanza n. 7 del 03/07/2018 adottata contestualmente, con la quale è stato disciplinato il divieto di vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché degli esercizi commerciali e degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e dei distributori automatici nelle ore serali e notturne, nonché la limitazione del divieto di vendita e

somministrazione di bevande alcoliche;

Preso atto che, in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13 della legge n. 35/2012) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

a) il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);
b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l'attività di somministrazione.

Constatato che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli trattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali in cui questa Amministrazione ha autorizzato l'estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

Rilevato, in particolare, che ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies del D.L. 03/08/2007 n. 117, convertito nella legge n. 160/2007, i titolari e gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del TULPS, ovvero di SCIA per lo svolgimento dell'attività sono autorizzati, senza necessità di presentazione di specifica istanza, a svolgere nelle ore pomeridiane, e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Visto l'art. 13, commi 2 e 3, della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì al comma 7 che il comune interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;

Richiamata la propria precedente Ordinanza prot. n. 38526 del 08/05/2014 con la quale sono stati disciplinati gli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'interno degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale;

Ritenuto opportuno regolamentare l'attività e gli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli altri locali pubblici nel periodo estivo, al fine di contemperare le esigenze dei titolari e degli avventori di tali locali con quelle di tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone, nonché di limitare gli assembramenti di persone negli spazi antistanti i pubblici esercizi, determinati dal richiamo della musica;

Ritenuto, in ragione della vocazione turistica del territorio comunale ed in particolare del Quartiere Lido, che nel periodo 15 giugno – 30 settembre di ciascun anno la disciplina della diffusione della musica all'esterno dei locali pubblici debba soggiacere ad una regolamentazione maggiormente flessibile che nel restante periodo dell'anno, purché non crei pregiudizio alla quiete e al riposo delle persone e sempre nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti per le diverse fasce orarie dalla zonizzazione acustica comunale, con previsione del divieto di diffusione e riproduzione della musica all'esterno per come di seguito riportato:

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, a partire dalle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 01.00 le notti di venerdì, sabato, festivi e prefestivi;
- Stabilimenti balneari posizionati tra il Porto e il fiume Corace a partire dalle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 01.00 le notti di venerdì, sabato, festivi e prefestivi;
- Stabilimenti balneari e locali da ballo posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino a partire dalle ore 05.00 di tutti i giorni della settimana;

Per le attività di intrattenimento svolte in zona demaniale o che comunque affacciano sul litorale (compresi i locali da ballo e discoteche regolarmente autorizzate), casse e altoparlanti devono essere rivolti verso il mare;

Vista la Legge 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco.....con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto il D.P.C.M. 18.09.1997 "determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" e s.m.i. ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 il quale stabilisce che "*sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.*

Vista la legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;
Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Visto il Piano Comunale di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2003;
Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, approvato con delibera del C.C. n. 01/10/2004;
Visto il regolamento comunale sui pubblici esercizi approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010;

Informati il Prefetto e il Questore;

ORDINA

1) che, nell'intero territorio comunale, nel periodo 15 giugno – 30 settembre, i locali pubblici non potranno diffondere né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura con le seguenti distinzioni secondo la tipologia di locale:

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, a partire dalle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 01.00 le notti di venerdì, sabato, festivi e prefestivi;
- Stabilimenti balneari posizionati tra il Porto e il fiume Corace a partire dalle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 01.00 le notti di venerdì, sabato, festivi e prefestivi;
- Stabilimenti balneari e locali da ballo posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino a partire dalle ore 05.00 di tutti i giorni della settimana;

2) che le casse e gli altoparlanti siano collocati in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche. Per le attività di intrattenimento svolte in zona demaniale o che comunque affacciano sul litorale (compresi i locali da ballo e discoteche regolarmente autorizzate), casse e altoparlanti devono essere rivolti verso il mare;

3) che i locali pubblici rispettino scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi", nonché il Piano comunale di zonizzazione acustica che individua i limiti massimi delle emissioni sonore per fasce orarie (diurna e notturna) e per le diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

4) La presente va ad integrare le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 38526 del 08/05/2014 citata in premessa che rimane in vigore per le parti con essa compatibili, relative agli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione, salvo la previsione che:

"in caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura".

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per **l'inosservanza alle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00** e al pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale.

L'inosservanza alla prescrizioni di cui al punto 3) è punita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017), richiamato dall'art. 28 della L.R. n. 34/2009 **con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro,** fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/81, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi**, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia:
• resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
• trasmessa:
- al Prefetto di Catanzaro;
- al Questore di Catanzaro;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
- al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'ARPACAL;
- all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Settore Attività Economiche e SUAP;
- al Settore Cultura e Turismo;
- al Segretario Generale;
- alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- Sindacati e Associazioni Balneari;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Sergio Abramo